


CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 16 LUGLIO 2015, N. 30861: lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso integrano il reato previsto dall'art. 256, comma 2, D.Lgs. n. 152/06

«... questa Corte ha più volte affermato che lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso integrano il reato previsto dall'art. 256, comma 2 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (tra le altre, Sez. 3, n. 40533 del 17/06/2014, Pellegrino, Rv. 260755; Sez. 3, n.11593 del 22/02/2012, Alesi, Rv. 252347) giacché l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. 11 novembre 1996, n. 574 (norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) deve essere appunto necessariamente circoscritto ai soli casi in cui le acque ed i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli (tra le altre, Sez. 3, n. 21777 del 27/03/2007, Conti, Rv. 236709). »

«... come costantemente ribadito da questa Corte (...) è consentita l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo perciò permessa l'applicazione di essi al terreno, in quanto la stessa sia esclusivamente finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza, in particolare, che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento delle acque di vegetazione.

E, una volta che si sia fuori dell'utilizzazione agronomica, a fronte del sostanziale abbandono incontrollato delle acque di vegetazione, si deve necessariamente fare riferimento alla categoria dei rifiuti laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore...»



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

A C R

Composta da

Amedeo Franco

Luca Ramacci

Gastone Andreazza

Alessio Scarcella

Enrico Mengoni

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 2372

U.P. - 14/05/2015

R.G.N. 23457/2014

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da : Rizzo Angelo, n. a Francavilla Fontana il 14/11/1967;
Conte Stefano, n. a Mesagne il 03/03/1993;

avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi in data 09/01/2014;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Baldi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza
limitatamente al diniego della sospensione condizionale e per il rigetto nel resto;

RITENUTO IN FATTO

1. Rizzo Angelo e Conte Stefano hanno proposto ricorso avverso la sentenza in data 09/01/2014 del Tribunale di Brindisi di condanna per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 256, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 152 del 2006 in relazione alla condotta di trasporto e smaltimento delle acque di vegetazione di cui ai capi a) e b) provenienti dall'opificio Rizzo Antonio e figli, così complessivamente riqualficata.

2. Con un primo motivo lamentano, invocando l'erronea applicazione di legge, avere il Tribunale erroneamente considerato come rifiuti le acque di vegetazione residue da lavorazione meccanica delle olive in contrasto con la consolidata giurisprudenza sul punto. Evidenziano che la ditta in questione aveva presentato una istanza per l'utilizzo agronomico delle acque di vegetazione al Comune di Latiano essendo in atti anche la dichiarazione di D'Errico, proprietario del terreno, con cui veniva autorizzato la sversamento delle acque di vegetazione. Anche a volere ritenere che l'istanza dovesse essere presentata al Comune di Mesagne, evidenziano che per i casi di non corretto spandimento l'art.8 della legge n. 574 del 1996 prevede la sola sanzione amministrativa. Del resto l'art. 101, comma 7, del d.lgs. n. 152 del 2006, prevede la parificazione alle acque reflue domestiche di quelle provenienti dalle attività di aziende agricole e agroalimentari.

3. Con un secondo motivo lamentano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, negata dal Tribunale "per ragioni di opportunità" sul presupposto dell'intervenuta irrogazione della sola pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il primo motivo è infondato giacché la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto integrato il reato ascritto.

Va ricordato in premessa che questa Corte ha più volte affermato che lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio oleoso integrano il reato previsto dall'art. 256, comma 2 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (tra le altre, Sez. 3, n. 40533 del 17/06/2014, Pellegrino, Rv. 260755; Sez. 3, n.11593 del 22/02/2012, Alesi, Rv. 252347) giacché l'ambito di applicazione della disciplina contenuta nella l. 11 novembre 1996, n. 574 (norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) deve essere appunto necessariamente circoscritto ai soli casi in cui le acque ed i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli (tra le altre, Sez. 3, n. 21777 del 27/03/2007, Conti, Rv. 236709).

In particolare tale normativa prevede, come noto, all'art. 4, comma 1, che lo spandimento delle acque di vegetazione deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da

evitare conseguenze tali da mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico, nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico e, all'art. 4, comma 2, che lo spandimento delle acque di vegetazione si intende realizzato in modo tecnicamente corretto e compatibile con le condizioni di produzione nel caso di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento; inoltre, l'art. 8 stabilisce sanzioni amministrative nei confronti di chiunque "proceda allo spandimento di acque di vegetazione senza procedere alla preventiva comunicazione", oppure "proceda allo spandimento di acque di vegetazione con inosservanza dei modi di applicazione" previsti dall'art. 4, e ciò tuttavia, significativamente, "salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato".

Ora, come costantemente ribadito da questa Corte, ciò che complessivamente si trae da detto quadro normativo è che in tanto è consentita l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) essendo perciò permessa l'applicazione di essi al terreno, in quanto la stessa sia esclusivamente finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, con la conseguenza, in particolare, che deve escludersi che il legislatore abbia in qualche modo inteso favorire lo spandimento o l'abbandono sul terreno come mezzo incontrollato di smaltimento delle acque di vegetazione. E, una volta che si sia fuori dell'utilizzazione agronomica, a fronte del sostanziale abbandono incontrollato delle acque di vegetazione, si deve necessariamente fare riferimento alla categoria dei rifiuti laddove le stesse non vengano scaricate mediante canalizzazione diretta verso un corpo ricettore (con conseguente non invocabilità, tra l'altro, della disciplina, pur menzionata anche dal ricorrente, relativa alla parte III del d. lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, dell'art. art. 137 che, al comma 14 riproduce, salvo un aumento della misura dell'ammenda, il contenuto dell'art. 59, comma 11 ter, del d. lgs. n. 152 del 1999), ovvero, in caso contrario, alla categoria delle acque reflue.

5. Ciò posto, sia pure inesattamente ritenendo che la mancanza di corretta comunicazione, nella specie indirizzata ad un Comune diverso da quello pertinente in relazione alla ubicazione dei terreni interessati, escludesse già di per sé l'utilizzazione agronomica, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la condotta contestata, consistita, come risultante dalla sentenza, nello spandimento di acque di vegetazione mediante autobotte priva di barra al fine di evitare il ruscellamento o il lagunaggio, di fatto prodottisi, fosse riconducibile alla previsione di cui al d. lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2 essendo, in



definitiva, la stessa consistita in null'altro che in un mero abbandono di rifiuti proprio alla luce dei requisiti, sopra riepilogati, che devono contraddistinguere l'attività agronomica e considerato appunto che in tanto la violazione dei requisiti di cui all'art. 4 della legge n. 574 del 1996 integra una violazione amministrativa in quanto tale condotta "non costituisca reato".

6. Il secondo motivo di ricorso è fondato limitatamente a Conte Stefano.

A fronte, infatti, della richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena risultante dalle conclusioni trascritte in sentenza il Tribunale ha negato il beneficio per "ragioni di opportunità", in tal modo adottando un parametro non previsto dalla legge; al contrario, avendo, con riguardo a Rizzo Angelo, valorizzato la sussistenza di un recente precedente specifico a suo carico con corretto giudizio di prognosi negativa, la decisione appare sul punto non censurabile.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Conte Stefano limitatamente alla sospensione condizionale della pena con rinvio al Tribunale di Brindisi; rigetta nel resto il ricorso di Conte Stefano nonché il ricorso di Rizzo Angelo che condanna al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 14 maggio 2015

Il Consigliere estensore
Gastone Andreatza

Il Presidente
Amedeo Franco

